



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 6 febbraio 2024 n.4

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visto il comma 17 dell'articolo 1 del Decreto – Legge 26 maggio 2020 n.91 e successive modifiche;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.15 adottata nella seduta del 23 gennaio 2024;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

MODIFICHE AL CAPO II DEL REGOLAMENTO 11 MAGGIO 2020 N.3 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN MATERIA DI SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI

Articolo Unico

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del Regolamento 11 maggio 2020 n.3 e successive modifiche è così sostituito:
“1. L'articolo 1 del Decreto – Legge n.91/2020 e successive modifiche prevede, fino alla messa a punto dell'ICEE o all'entrata in vigore del nuovo strumento unico di sostegno alle famiglie con nuove modalità di accesso ai sensi di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 12 della Legge 7 luglio 2020 n.113 e dal comma 2 dell'articolo 17 della Legge 23 dicembre 2020 n.223, un reddito minimo garantito ai nuclei familiari residenti, anche se composti da una persona sola, che si trovano in stato di difficoltà economica e con insufficienti mezzi di sostentamento.”
2. Il comma 3 dell'articolo 2 del Regolamento n.3/2020 e successive modifiche è così sostituito:
“3. In riferimento al calcolo del reddito minimo garantito, per ogni nucleo familiare, si considerano euro 800,00 (ottocento/00) mensili, maggiorati di euro 200,00 (duecento/00) per il coniuge o per il convivente more uxorio o per il contraente l'unione civile e di euro 200,00 (duecento/00) per ogni ulteriore convivente. Il reddito minimo del nucleo familiare è ulteriormente maggiorato dell'importo del canone mensile di affitto dell'unità abitativa in cui risiede il nucleo stesso, risultante da contratto registrato da allegare al modulo di domanda, fino ad un importo massimo mensile di euro 700,00 (settecento/00).”
3. Il comma 1 dell'articolo 3 del Regolamento n.3/2020 e successive modifiche è così sostituito:
“1. Può accedere al reddito minimo familiare di cui all'articolo 1 del Decreto – Legge n.91/2020 e successive modifiche, il nucleo familiare il cui reddito complessivo mensile dichiarato risulti inferiore al reddito minimo garantito, così come determinato dal medesimo articolo 1.”

4. Il comma 4 dell'articolo 3 del Regolamento n.3/2020 e successive modifiche è così sostituito:

“4. Non può accedere al reddito minimo familiare, il nucleo familiare, i cui componenti detengono complessivamente somme di denaro ovvero strumenti finanziari presso Istituti bancari e finanziari a San Marino ed all'estero, di importo pari o superiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00), risultante dal saldo liquido finale dell'estratto conto del mese di riferimento della domanda.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 6 febbraio 2024/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Filippo Tamagnini – Gaetano Troina

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Nicola Berti

